



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email:info@cattolica.net



## IL SINDACO

**ORDINANZA N. 175 del 13 novembre 2020**

**OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS E MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO. ORDINANZA REGIONALE N.216 DEL 12/11/2020 PUNTO A4). ADOZIONE PIANI PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19.**

## IL SINDACO

### VISTI:

- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per l'adozione di misure volte ad evitare la diffusione del COVID-19;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- il DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il D.L.16 maggio 2020 n.33 che all'art.2 comma 14 primo inciso stabilisce che: *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle*

*regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”;*

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020”;

**Vista** l'Ordinanza Regionale del 12/11/2020 che al punto a4) stabilisce:

*“a4. E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;”*

**VISTO** il “Protocollo Regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e poi modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.113 del 17/06/2020 e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.137 del 03/07/2020;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale approvata in data 01/10/2020 avente ad oggetto: “MERCATO INVERNALE DEL SABATO DI P.ZZA DE CURTIS.. MISURE DA ADOTTARE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19. LINEE DI INDIRIZZO. ” con la quale l'Amministrazione ha approvato le linee di indirizzo ritenute necessarie per effettuare il mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis mitigando il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale del 05/06/2020 n.87 ad oggetto: “Mercato settimanale del sabato. misure da adottare per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di covid-19 – operazioni di spunta.”;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n.141 del 01/10/2020 ad oggetto: “Mercato settimanale del sabato. misure da adottare per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di covid-19. Modifica all'ordinanza dirigenziale n.75 del 22/05/2020 e n.82 del 29/05/2020.”

**Considerato** che con detta ordinanza:

- è stato approvato un allegato 1) che nella pratica costituisce già un “piano” volto a definire le misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 per l'effettuazione del mercato settimanale invernale del sabato;
- è stato stabilito ai punti 1.2 e 1.3 quanto segue:

*“1.2 per la spunta dei posteggi valgono le seguenti disposizioni:*

*1.2.1 la spunta sui posteggi commerciali potrà essere effettuata solo ed esclusivamente su dieci dei ventisette posteggi liberi, oltre che sui posteggi che, durante la mattina di mercato, dovessero risultare liberi per assenza del concessionario di posteggio;*

*1.2.2 non potranno essere ammessi a partecipare alla spunta, né per i posteggi commerciali, né per i posteggi riservati ai produttori agricoli, gli operatori attualmente non presenti in graduatoria;*

*1.2.3 non potranno essere ammessi a partecipare alle operazioni di spunta gli operatori di commercio su aree pubbliche che vendono animali;*

*1.2.4 le operazioni di spunta inizieranno dalle ore 8.00.*

*1.3 che non si conteggia l'assenza nel caso in cui l'operatore presenti dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti che l'assenza è dovuta alla necessità di rimanere al proprio domicilio a seguito di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;"*

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n.102 del 14/07/2020 ad oggetto: "Mercato settimanale del sabato e mercato agricolo settimanale del mercoledì" di P.zza PO. Misure da adottare per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19. Modifica dell'ordinanza dirigenziale n.75 del 22/05/2020 e n.82 del 29/05/2020." che detta le vigenti misure per l'effettuazione del mercato agricolo settimanale di P.zza Po e approva l'allegato e) che nella pratica costituisce già un "piano" volto a definire le misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 per tale mercato;

**Ritenuto** di modificare e aggiornare il "piani" delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 del mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis e del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po alla luce di quanto stabilito al punto a4) dell'Ordinanza Regionale emanata il 12/11/2020;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**Vista** la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

### **ADOTTA con il presente atto**

- il PIANO delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 del mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis

- il PIANO delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po  
rispettivamente allegato 1) e allegato 2) del presente atto

### **E ORDINA**

1. che per l'effettuazione del mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis:

- deve essere rispettato il PIANO di cui all'allegato 1) della presente ordinanza;
- vengono confermate le disposizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'ordinanza Dirigenziale n.141 del 01/10/2020;

2. che per l'effettuazione del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po deve essere rispettato il PIANO di cui all'allegato 2) della presente ordinanza

### **DISPONE INOLTRE**

- che il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

- che l'allegato 1) e 2) del presente atto sostituiscono fino al 3 dicembre 2020 rispettivamente gli allegati n.1) dell'Ordinanza Dirigenziale n.141 del 01/10/2020 e n.2 dell'Ordinanza Dirigenziale n.102 del 14/07/2020

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e va trasmessa:

- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- al Comando Carabinieri di Rimini;
- alla Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Municipale;
- al SUAP;
- all'ufficio Lavori Pubblici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i..

*Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.*

Cattolica, 13/11/2020

**IL SINDACO**  
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)